

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5248 del 16/09/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020 intestata a TECNOINOX S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via del Macero n. 4 - località Bora.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5456 del 16/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020 intestata a TECNOINOX S.R.L. per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via del Macero n. 4 - località Bora.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TECNOINOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 251 – Frazione San Carlo. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora”* rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 n. 19/2020 del 24/03/2020, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B e Relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: *si richiede alla messa in esercizio degli impianti di rivalutare l'impatto acustico della attività post-operam. Si precisa inoltre che qualora l'attività utilizzasse impianti rumorosi è obbligata a predisporre adeguata DOIMA ai sensi dell'art.8, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n.447 salvo i casi, dove non vengano superati i limiti di emissione di rumore, per i quali resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.8, comma 6, della Legge 26 ottobre 1995.*

Vista la domanda presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/03/2025, acquisita al Prot. Unione 13148 e da Arpae al PG/2025/58533, da TECNOINOX S.R.L. per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota Prot. Unione 18671 del 05/05/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/82444, con la quale il SUAP ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto integrazioni;

Atteso che in data 04/06/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 23318 e da Arpae al PG/2025/103836;

Considerato che in data 01/08/2025 il responsabile dell'endoprocedimento “Emissioni in atmosfera” ha trasmesso “Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza relativamente all'endoprocedimento emissioni in atmosfera” e che pertanto con nota Prot. Unione 32244 del 05/08/2025, acquisita al PG/2025/142079, il SUAP ha comunicato alla ditta ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Atteso che in data 14/08/2025 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della Comunicazione art. 10 bis della L.241/90, acquisite al Prot. Unione 33370 e da Arpae al PG/2025/147715;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 08/09/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto del superamento dei motivi ostativi ed ha proposto la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 9153 del 18/06/2025, acquisito al PG/2025/113409, a firma del Responsabile Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno;

Tenuto conto che la ditta ha variato la propria sede legale in Mercato Saraceno, Via del Macero n. 4 e che lo stabilimento è individuato al medesimo indirizzo;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020 ad oggetto "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TECNOINOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 251 – Frazione San Carlo. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora*" rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 n. 19/2020 del 24/03/2020, come successivamente aggiornata, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **introduzione dell'ALLEGATO C "IMPATTO ACUSTICO" parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione della prescrizione vigente relativa all'impatto acustico;**
- **sede legale ed indirizzo dello stabilimento si intendono sostituiti da Mercato Saraceno, Via del Macero n. 4.**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,

- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TECNOINOX S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Terni n. 251 – Frazione San Carlo. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali sito nel Comune di Mercato Saraceno, Via L. Da Vinci località Bora”* rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 n. 19/2020 del 24/03/2020, come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
 - **introduzione dell'ALLEGATO C “IMPATTO ACUSTICO” parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione della prescrizione vigente relativa all'impatto acustico;**
 - **sede legale ed indirizzo dello stabilimento si intendono sostituiti da Mercato Saraceno, Via del Macero n. 4.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 n. 19/2020 del 24/03/2020, successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con determinazione n. DET-AMB-2023-16 del 03/01/2023 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 377 del 05/01/2023.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, la modifica sostanziale riguarda quanto di seguito riportato:

- emissione E1 “saldatura” - trattasi di emissione già autorizzata che sarà spostata in altra area del capannone, su cui sarà installato un nuovo impianto di abbattimento costituito da un modulo filtrante con prefiltro e filtro a tasche, con aumento del valore di portata in emissione da 6.500 a 7.200 Nmc/h;
- emissione E2 “lucidatura” - trattasi di emissione già autorizzata per la quale è prevista la sostituzione del precedente impianto di abbattimento (filtro a maniche) con due impianti di abbattimento ad acqua identici, che trattano singolarmente due linee di aspirazione provenienti dal reparto lucidatura, quindi gli effluenti in uscita dai due impianti di abbattimento sono convogliati ad un unico camino (la portata è invariata rispetto alla precedente autorizzazione);
- emissione E3 “decapaggio” - trattasi di una nuova emissione derivante dalla aspirazione posta su una vasca di decapaggio ubicata esternamente sotto tettoia;
- emissione E4 “taglio laser lamiera” - trattasi di una nuova emissione derivante da un nuovo impianto di taglio laser delle lamiere (anche inox), dotata di filtro a cartucce (il macchinario precedentemente previsto come collegato al camino E4 “marcatrice laser” sarà utilizzato in assenza di aspirazione);
- emissione E5 “taglio laser tubi” - trattasi di una nuova emissione derivante da un nuovo impianto di taglio laser dei tubi (anche inox), dotata di filtro a cartucce;
- emissione E6 “satinatrice” - trattasi di una nuova emissione derivante da un nuovo macchinario CNC (satinatrice), ubicata nel reparto lucidatura ma dotata di una sua linea di aspirazione, l'emissione è dotata di impianto di abbattimento ad acqua.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. PG/2025/66902 del 08/04/2025, aggiornata in data 13/06/2025 prot. n. PG/2025/107422, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota prot. n. PG/2025/66910 del 08/04/2025, aggiornata in data 13/06/2025 prot. n. PG/2025/107423, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, tenuto conto che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose (Cr VI e Ni)

legate all'attività di saldatura e taglio laser anche su acciaio inox, ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche richieste relativamente alle emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota prot. n. 134379 del 25/07/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente la seguente valutazione istruttoria relativamente alle emissioni in atmosfera (con correzione di refusi):

“...omissis...”

Considerazioni normative

Emissione E1 saldatura (esistente)

La ditta chiede l'aumento di portata da 6500 a 7200 nmc/h e viene inserito un sistema filtrante che tramite un doppio stadio permette una velocità di filtrazione di 0.065 m/s. Si osserva che la velocità è un po' superiore a quanto previsto dai CRIAER ma considerando che per la lavorazione specifica non è richiesto impianto di abbattimento, non si rilevano elementi ostativi.

Emissioni E2 carteggiatura (esistente) ed E6 satinatura (nuova).

Per la nuova emissione E6, connessa ad una operazione analoga di lucidatura metalli, nella richiesta integrazione era stato evidenziato che il sistema di abbattimento non è quello individuato dai criteri CRIAER quindi veniva richiesta garanzia di abbattimento, per il sistema individuato, con efficienza almeno del 90%.

A tal proposito si sottolinea che il manuale del depolveratore che verrà utilizzato descrive dettagliatamente il percorso che farà il flusso dell'aria depositando in acqua le polveri trasportate; sono previsti manometri per l'intasamento del filtro, sensori (di massimo e di dragante che rimuove gli eccessi di deposito mantenendo efficiente il sistema di depolverazione, quest' ultimo fortemente consigliato dalla casa madre “Sebbene siano disponibili entrambe le configurazioni di funzionamento, è fortemente consigliato far lavorare il dispositivo in continuo per evitare un eccessivo deposito di materiale sui facchini posti nella parte sommersa del filtro ...”

Poichè l'emissione E2 è già autorizzata ed ha già eseguito la messa a regime, la ditta ha presentato i rapporti di prova come evidenza dell'adeguatezza del sistema di contenimento: gli esiti analitici riportano assenza di Ni nelle polveri emesse in atmosfera e il rispetto del VLE per le polveri. Si ritiene che, sia per gli esiti analitici che in virtù del depolveratore installato, tale emissione rispetti le condizioni previste dalla normativa pur con un impianto diverso da quello previsto dal CRIAER.

Entrambe le attività vengono svolte, in via di stima, per 2 ore al giorno. Il riferimento normativo è il punto 4.13.22 del CRIAER e 4.31.4 della DGR 2236/09 e allegati DGR 1769/10

Dovranno essere eseguite le misure di messa a regime per E2 ed E6 e gli autocontrolli annuali.

Emissioni E3 decapaggio (esistente)

La vasca di decapaggio è rimasta all' esterno allo stabilimento nonostante la ditta avesse 4 anni per spostarla all'interno del capannone.

...omissis...

Ad oggi la ditta ha dichiarato che il tipo di attività è stato da poco messo a punto ed ha progettato come aspirare correttamente il bagno di decapaggio: chiede di poter procedere con lo svolgimento di tale operazione in esterno, come peraltro succede già in impianti simili. Il prodotto utilizzato di cui è stata inviata SDS contiene :

acido solforico H_2SO_4 ($9,5 < x \leq 15$ %)

acido fluoridrico HF ($5 < x \leq 9,5$ %)

La ditta vorrebbe realizzare una cappa a parete conformando l'impianto di aspirazione con portata di 2700 NM³/h che permetterà di avere una velocità di cattura di 0,25 m/s, velocità nella fessura di 10 m/s e velocità nel condotto di circa 15 m/s.

A parere dello scrivente Servizio, prendendo spunto dalla relazione presentata dall'azienda, essendo la lavorazione e l'aspirazione localizzata poste all'esterno, appare evidente che le grandezze calcolate, non sono sufficienti a garantire il convogliamento delle emissioni in condizioni pur minime di ventilazione esterna indotta dal vento (anche un regime di brezza presenta velocità maggiori di 0.25 m/s) che determinano la non corretta aspirazione delle emissioni del bagno.

Questa condizione configura la presenza di un'emissione diffusa in una lavorazione che deve invece essere convogliata in base a quanto indicato dall'articolo 269 comma 4 punti a e b, e dell'articolo 270 comma 1.

Prendendo a riferimento la scheda tecnica n. 6 Ventilazione e depurazione dell'aria negli ambienti di lavoro Impianti di ventilazione nel comparto galvaniche, intanto occorre considerare che nasce per gli ambienti confinati ed al punto 4 indica

la procedura proposta serve per orientare nella scelta del tipo e della conformazione dell'organo di captazione e per calcolare la portata necessaria di un bagno galvanico in condizioni normali di esercizio. Deve sempre essere garantita l'assenza di correnti d'aria laterali e un'adeguata e ben distribuita reimmissione di aria.

mentre anche i paragrafi H e M evidenziano la stessa criticità sulle correnti d'aria.

Oltre al trasferimento in interno della lavorazione di decapaggio, si potrebbero ipotizzare due soluzioni alla difformità.

1. Predisposizione di un banco di aspirazione completamente chiuso al posto della parete aspirante; questa soluzione potrebbe inibire le perturbazioni indotte dalla ventilazione esterna rispetto alle condizioni di captazione frontale e quindi permettere l'aspirazione localizzata e il suo convogliamento.

2. Predisporre la chiusura su tutti i lati ed il tetto della lavorazione di decapaggio anche con strutture temporanee chiuse ma in grado di permettere l'inibizione degli effetti della ventilazione esterna sulle condizioni di convogliamento dell'aspirazione localizzata.

Riguardo al sistema di abbattimento, dell'emissione E3 decapaggio, lo stesso prevede tre stadi:

- 1) un filtro pieghettato
- 2) un separatore di gocce
- 3) un filtro a carboni attivi

Al di là di tutte le assunzioni presentate per il dimensionamento di detto abbattimento e del suo ultimo stadio a carboni attivi, in generale si può dire che, i carboni attivi non costituiscono uno dei sistemi di abbattimento classici per trattare le emissioni contenenti gas acidi.

Lo possono essere solo nel caso in cui il carbone attivo sia impregnato con una soluzione basica che neutralizzi l'acidità dei fumi con salificazione.

Dalla scheda tecnica del carbone attivo questa caratteristica non pare essere espressa visto che si parla in generale di assorbimento di odori e sostanze tossiche in forma gassosa e purificazione dell'aria ambiente da idrocarburi, composti inorganici, composti di fumi.

Emissioni E4 ed E5 (nuove)

L'attività dei punti di emissione E4 e E5 sono rispettivamente il taglio laser di lamiera e taglio laser di tubi.

Visto l'uso di acciaio INOX vanno calcolate le soglie di rilevanza per i metalli Cromo VI e Nichel, appartenenti alla Classe II della Tab A1, allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/06, con valori pari a 5 g/h, le soglie di rilevanza vengono superate.

Sono previsti filtri depolveratori a cartuccia, due modelli diversi calibrati sulle due portate, e muniti di

un modulo di controllo con pressostato differenziale per poter escludere elementi “esausti” dal flusso da trattare.

La velocità di filtrazione su E4, riportata nella scheda, è 0,7 m/minuto, ossia 0.011 m/s.

Considerate le polveri “fini” che si possono produrre sono richieste velocità di attraversamento < 0,017 m/s (vedi scheda depolveratori a secco UNI 11304); il sistema è pertanto idoneo a contenere le polveri

Stante questa situazione pertanto all'emissione E4 ed E5 devono essere applicati i limiti emissivi del Criaer 4.13.16 e quelli più cautelativi della DGR 2236 punto 4.31, oltre al limite emissione pari a 1mg/Nmc per CrVI+Ni derivante dagli allegati del DLgs 152/06.

Marcatrice laser di alluminio.

Esiste nell'impianto da diversi anni una marcatrice laser, marca LASIT, modello Towermark che incide con raggio laser targhette metalliche. La ditta ha puntualizzato che lavora esclusivamente alluminio e non è progettata per essere aspirata e quindi per essere convogliabile.

L'errata identificazione del convogliamento di questa macchina deriva da un errore presente nell'atto di AUA del 2020 che riportava la presenza di un punto di emissione E4 derivante dalla marcatrice laser, poi corretto nella presentazione della presente istanza.

Fermo restando ogni diversa valutazione da parte di Ausl, in relazione alla marcatrice laser per alluminio, in considerazione della scarsa rilevanza dell'operazione dal punto di vista ambientale, si valuta possa non essere convogliata in atmosfera.

Quadro emissivo modificato

emissione	attività	portata (Nmc/h)	durata (h/g)	valore limite (mg/Nmc)	sistema di abbattimento
E1	saldatura	7200	8	PVL 10 NOx 5 CO 10 Cr VI + Ni 1	filtro a tasche
E2	carteggiatura, lucidatura	6000	2	PVL 10	2 x GWF2 - Filtro ad Acqua Monoblocco
E3	decapaggio	3000	1	H ₂ SO ₄ 2 HF 2	Sistema filtrante a 3 stadi
E4	taglio laser lamiera	9400	8	PVL 10 NO _x 20 CO 5 Cr VI + Ni 1	filtro a cartucce
E5	taglio laser tubi	4800	8	PVL 10 NO _x 20 CO 5 Cr VI + Ni 1	filtro a cartucce
E6	satinaura	6000	2	PVL 10	2 x GWF2 - Filtro ad Acqua Monoblocco

Conclusioni

La ditta deve effettuare gli autocontrolli a camino per verificare l'efficacia dei sistemi di abbattimento installati sugli impianti ed il rispetto dei limiti emissivi, differenziando tra emissioni già autorizzate, con solo modifica della portata o del sistema di abbattimento, rispetto alle emissioni nuove.

In particolare, dovrà eseguire:

- *la messa a regime su E1, ed E2 con tre autocontrolli e autocontrolli annuali*
- *la messa a regime, con tre autocontrolli, sulle nuove emissioni E3, E4, E5 ed E6 e autocontrolli annuali.*

Per l'emissione E3 dovranno essere utilizzati carboni attivi certificati per il trattamento di gas acidi e la loro sostituzione dovrà avvenire nei tempi previsti dal fornitore degli stessi.

Al momento attuale, viste le criticità sopra evidenziate il parere del servizio territoriale non può essere positivo per l'emissione E3".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 31/07/2025 prot. 200380, acquisita al prot. n. 139327 del 01/08/2025, ha fatto pervenire il proprio parere, di seguito riportato:

"In merito alla pratica in oggetto (ns prot. 0082981 del 28.03.2025 e ns prot. 0147553 del 05.06.2025), inerente ditta che effettua lavorazione di materiali ferrosi e non ferrosi, lavori di carpenteria metallica in genere con eventuale posa in opera, assemblaggio, montaggio e manutenzione di macchine industriali., esaminata la documentazione e le successive integrazioni trasmesse dalla Ditta TECNOINOX srl in merito alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, in riferimento alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06), nel Comune di Mercato Saraceno (FC), in Via Del Macero n. 4,

premesso che trattasi di ampliamento di attività lavorativa già esistente, classificabile come Industria Insalubre di I Classe (elenco B n. 82) ai sensi del D.M. 05/09/1994, la quale può essere localizzata in contesto territoriale misto a patto di adozione di idonee misure tecniche e gestionali atte a mitigare gli impatti delle emissioni in atmosfera che possono risultare negative per la salute dei residenti nelle vicinanze

preso atto che a livello dell'emissione E1 si ha un aumento di portata ma viene anche inserito un sistema filtrante e che le emissioni derivanti dal taglio laser tubi e dal taglio laser di lamiere (E4 - E5) saranno dotate di impianto di aspirazione incorporato collegato a impianto di abbattimento a cartucce

considerato che in merito alla marcatrice laser la ditta ha precisato quanto segue : "è una macchina non convogliabile. Lavora a ciclo chiuso. L'azienda non tratta targhette in acciaio ma esclusivamente in alluminio, quindi, non sussiste la presenza degli inquinanti cancerogeni."

Tenuto conto di quanto dichiarato dalla ditta sull'emissione E6 : "Il sistema di abbattimento installato presso il punto E2 e quello che verrà installato presso il punto E6 sono impianti che garantiscono l'abbattimento degli inquinanti derivanti dall'operazione.

Come allegato anche in relazione tecnica è presente scheda del costruttore che garantisce efficienze pari al 98%."

considerata la presenza nel raggio di circa 300 metri di un recettore sensibile "Scuola Materna Capoluogo" di Via Aldo Moro (menzionata anche nel documento di Valutazione Impatto Acustico agli atti)

preso atto del parere di ARPAE ST

nel rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

si esprime per quanto di competenza parere favorevole, con la seguente prescrizione:

- 1) *Dal momento che l'attività di decapaggio con aspirazione localizzata (emissione E3) e' fonte*

di emissioni contenenti inquinanti pericolosi per la salute umana (popolazione generale, categorie "fragili" della popolazione, lavoratori), si ritiene che l'effettuazione delle sopra descritte operazioni di decapaggio debba avvenire in condizioni di corretta ed efficiente aspirazione delle emissioni del bagno, non influenzate dagli eventi atmosferici e in modalita' tale da evitare emissioni diffuse, in accordo con le osservazioni tecniche di ARPAE ST".

Sulla base della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica sopra riportati, l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si è ritenuto che non potesse essere accolta positivamente, dal momento che il sistema di captazione e aspirazione di cui alla emissione E3 proposto dalla ditta, non garantisce la corretta aspirazione degli inquinanti prodotti dalle operazioni di decapaggio svolte nella vasca posizionata all'esterno sotto tettoia.

I contenuti della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae prot. n. 134379 del 25/07/2025 e del parere della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica prot. n. 200380 del 31/07/2025, costituivano, per quanto sopra argomentato, motivi ostativi all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento di modifica sostanziale dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i. dispone che nei procedimenti ad istanza di parte l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, per permettere al proponente, nei dieci giorni successivi, di presentare osservazioni e documenti. Con nota prot. n. 140156 del 04/08/2025 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 01/08/2025, ha comunicato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, con nota prot. n. 32244 del 06/08/2025, acquisita al protocollo n. 142079 del 06/08/2025, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come rappresentati nella succitata nota di Arpae prot. n. 140156 del 04/08/2025.

Con nota prot. n. 33547 del 18/08/2025 acquisita al protocollo n. 147715 del 18/08/2025, il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso a tutti gli Enti le osservazioni inviate dalla Ditta in data 14/08/2025, a seguito della succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Con la documentazione di cui al precedente capoverso la Ditta ha comunicato l'intenzione di realizzare un banco di aspirazione completamente chiuso al servizio della vasca di decapaggio di cui alla emissione E3, allegando il progetto di realizzazione dello stesso.

Con nota prot. n. 150340 del 25/08/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportata:

"...omissis..."

L'azienda ha predisposto un progetto di realizzazione di una cabina chiusa sul bagno di decapaggio. In particolare verrà realizzata una cabina avvolgente di $L = 1,9\text{ m}$, $H = 2,5\text{ m}$, profondità $W = 1$

m con una apertura frontale di almeno $L = 1,7$ e $H = 2,5$ m.

Si precisa che nella parte anteriore della vasca l'apertura sopra indicata è chiudibile da porte; in pratica quindi la lavorazione avviene in condizioni di segregazione nella cabina avvolgente; le porte vengono aperte solo per il tempo strettamente necessario per eseguire le operazioni sulla vasca da parte dell'operatore e vengono pertanto richiuse quando l'operatore si allontana.

Il tecnico dichiara che in questo modo tutta la vasca durante la lavorazione rimane chiusa e l'operatore avrà modo di lavorare adeguatamente grazie all'apertura rimanendo sempre lontano dal bagno e mai all'interno della cabina realizzata.

...omissis...

Per migliorare le condizioni di captazione sulla vasca, la portata volumetrica dell'emissione E3 è stata aumentata a 8000 Nmc/h; non si rilevano elementi ostativi nel merito.

In relazione ai carboni attivi utilizzati nell'abbattimento dell'emissione E3, la ditta ha inviato una nuova scheda dei carboni attivi che risultano essere trattati con sostanze basiche per l'abbattimento degli acidi inorganici.

...omissis...

In relazione alle tempistiche di sostituzione dei carboni attivi le stesse devono rispettare le indicazioni del produttore del carbone attivo; il carbone individuato ha un indice CTC medio (che identifica una porosità e superficie adsorbente media).

In linea generale, considerando il valore di impregnazione massima sopra riportata, il carbone attivo dovrà essere sostituito quando il suo incremento di peso supera il 10%.

La valutazione delle condizioni di sostituzione del carbone pertanto derivano da molti fattori, (concentrazione inquinanti, portata e tenore di umidità in primis) e dovranno essere valutate almeno ogni 3 mesi in modo da verificare l'aumento di peso e la frequenza di sostituzione che dovrà essere comunicata all'AAC.

Dovrà essere istituito un registro vidimato delle pesate del carbone attivo, del suo aumento di peso e delle sue sostituzioni.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra evidenziato, non si rilevano elementi ostativi nel rispetto nel rispetto di quanto sopra esplicitato".

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 28/08/2025 prot. n. 221536, acquisita al prot. n. 153786 del 28/08/2025, ha fatto pervenire il proprio parere favorevole, di seguito riportato:

"In riscontro alla richiesta di cui trattasi, esaminate le osservazioni inviateci (ns prot. n. 0212879 del 18.08.2025), si ritiene, relativamente agli aspetti di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanita' Pubblica contenuti nel preavviso di diniego, che la soluzione proposta dalla Ditta in oggetto sia idonea al superamento dei motivi ostativi, in accordo con le valutazioni di ARPAE ST e ribadendo il pieno rispetto del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a garanzia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'Azienda, in particolare di quelli coinvolti nelle operazioni di decapaggio".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e dalla Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla

nota prot. n. 140156 del 04/08/2025.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto inoltre necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-1350 del 20/03/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 n. 19/2020 del 24/03/2020, successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con determinazione n. DET-AMB-2023-16 del 03/01/2023 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con nota P.G.N. 377 del 05/01/2023, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 25/03/2025 P.G.N. 13148 per il rilascio del presente aggiornamento, e successive integrazioni, con particolare riferimento alle osservazioni presentate al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 14/08/2025, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di lavorazione metalli **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – POSTAZIONI DI SALDATURA CON BRACCIO MOBILE ASPIRANTE

Impianto di abbattimento: pre filtro pannello di maglia metallica, filtro a tasche

Portata massima	7.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – LUCIDATURA: MOLATRICI A RULLI + POSTAZIONI DI LAVORO A BANCO CON SMERIGLIATRICI PORTATILI + MOLATRICI A NASTRO

Impianto di abbattimento: n. 2 depolveratori ad acqua

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E3 – DECAPAGGIO

Impianto di abbattimento: a tre stadi (cella pieghettata, separatore di gocce, carboni attivi)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido Solforico e suoi sali, espressi come H_2SO_4	2	mg/Nmc
Acido Fluoridrico (HF)	2	mg/Nmc

EMISSIONE E4 – TAGLIO LASER AUTOMATICO LAMIERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.400	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO_2	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E5 – TAGLIO LASER AUTOMATICO TUBI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	4.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO_2	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel		

e i suoi composti espressi come Ni

1 mg/Nmc

EMISSIONE E6 – SATINATRICE

Impianto di abbattimento: depolveratore ad acqua

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Relativamente all'impianto di abbattimento a carboni attivi della **emissione nuova E3**:
 - a. i carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 10% del peso iniziale;
 - b. al fine di determinare la frequenza di sostituzione dei carboni attivi, dovranno essere eseguite almeno ogni 3 mesi, nel corso del **primo anno di funzionamento** a partire dalla data di messa a regime, le operazioni di pesatura dei carboni attivi per comprendere lo stato di saturazione del materiale adsorbente che, come indicato nella scheda tecnica, ha una capacità di adsorbimento massima del 10%. **Entro 15 mesi dalla data di messa in esercizio** della emissione nuova E3, comunicata ai sensi del successivo punto 3., la ditta dovrà trasmettere all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) una **relazione** circa le prove effettuate e i risultati ottenuti, indicando la frequenza di sostituzione dei carboni attivi rilevata;
 - c. la data, le pesate, l'aumento di peso rilevato e i quantitativi di carbone sostituiti (convalidati dalle relative fatture) dovranno essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 10., per **tutta la durata della presente autorizzazione**.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Mercato Saraceno, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E2** e alle **emissioni nuove E3, E4, E5 e E6**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E2** e alle **emissioni nuove E3, E4, E5 e E6** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta

comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E2** e alle **emissioni nuove E3, E4, E5 e E6** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 e E6** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati la data, le pesate, l'aumento di peso rilevato e i quantitativi di carbone sostituiti (validati dalle relative fatture di acquisto), come richiesto precedente al punto 2. lettera c. relativamente all'impianto di cui alla **emissione E3**.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del

Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 9. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto

dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 e E6** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto **cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

14. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre

forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

15. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti

a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
16. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e i suoi composti espressi come Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H ₂ SO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

17. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di

arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In riferimento all'istanza di modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 presentata dalla ditta TECNOINOX srl con sede a Mercato Saraceno (FC), Via del Macero n. 4 p.iva 03916290400 all'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 25/03/2025 PGN n. 13148 pratica 7/AUA/2025;

Vista la Valutazione di Impatto Acustico a firma di TCA, allegata alla modifica sostanziale di AUA sopraccitata redatta a marzo 2025 riguardante la ditta TECNOINOX srl con sede a Mercato Saraceno (FC), Via del Macero n. 4 per l'attività di lavorazione di acciaio inox;

Visto il parere di Arpae pervenuto in data 16/06/2025 prot. n. 9050;

Preso atto che le sorgenti sonore dell'attività in oggetto si possono così riassumere:

Utilizzo di carrelli elevatori elettrici all'esterno del piazzale;

Attività di carico-scarico da autocarro;

Impianti di aspirazione in esterno;

Attività all'interno del capannone tramite taglio ad acqua, laser, saldatura

E che le sorgenti sonore sono attive solo nel periodo di riferimento diurno dalle ore 8:00 alle 12: e dalle 13:30 alle 17:30

e che il TCA ha individuato come ricettore maggiormente impattato acusticamente l'abitazione R1 a monte dell'attività;

Considerato che le valutazioni effettuate dal TCA, hanno evidenziato valori inferiori ai limiti di immissione assoluti e differenziali di cui agli articoli 3 e 4 del DPCM 14/11/1997.

Valutato che :

- la relazione di impatto acustico è stata effettuata secondo i criteri di cui alla D.G.R. 673/2004;
- le fonometrie presentate risultano di congrua durata e rappresentative della condizione acustica presente nell'area di indagine;
- le rilevazioni fonometriche evidenziano il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, valutati al ricettore individuato;
- non si evidenziano condizioni di criticità acustica e superamenti dei limiti di legge presso l'area oggetto di valutazione e presso il ricettore individuato;

per quanto sopra esposto, non si riscontrano elementi ostativi alla valutazione acustica in oggetto e all'esercizio dell'attività, pertanto si esprime parere favorevole e si RILASCIA NULLA OSTA ACUSTICO ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 447/95 alla ditta TECNOINOX srl con sede a Mercato Saraceno (FC), Via del Macero n. 4 p.iva 03916290400 nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

1. dovranno sempre essere tenuti **chiusi i portoni e le finestre del fabbricato quando sono in funzione le sorgenti sonore interne, anche se non sono operative contemporaneamente;**
2. qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.
3. L'attività è tenuta al rispetto dei limiti di cui alla L. 447/95, ovvero al rispetto dei limiti di immissione e assoluti e differenziali (Ax artt. 3, 4 del DPCM 14/11/1997) in qualsiasi condizione di esercizio.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.